RISPARMIO & FUTURO

Surriscaldamento globale o Covid-19?

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXII– N°04 - 1° Aprile 2020

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

Finanziato da Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTO ASSOC. CONSUMATORI - Editoria

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS ETS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXII – N° 04- **1° Aprile 2020**

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Elio Lannutti
Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.
Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

Sommario del n°4 – Aprile 2020

Contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 03
ADUSBEF fornisce ai consumatori alcune raccomandazioni in merito alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'8 marzo 2020 e successivi 03
Nascita di un figlio indesiderato a causa della errata prescrizione di farmaco anticoncezionale da parte del medico di base: il diritto al risarcimento del danno in capo ai genitori 04
Scoraggiato l'uso del contante, motivato dalla lotta all'evasione 06
La banca supera i limiti di finanziabilità in un mutuo fondiario: il Tribunale di Lucca impedisce il pignoramento sospendendo il titolo esecutivo 08
"LA NUOVA RC AUTO FAMILIARE E L'INTRODUZIONE DEL MALUS INDIVIDUALE" 10
A CHI CONVIENE DI PIÙ LA NUOVA ASSICURAZIONE AUTO PER FAMIGLIE? 12
UN MESE di EVENTI 13
Campagna 5 x 1000 15
Notizie Adusbef e finanziamenti 16

Contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

Adusbef ha adottato le seguenti ulteriori misure: *"In ottemperanza ai recenti provvedimenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da coronavirus (da ultimo DPCM 11 marzo 2020)*

- *sono sospese tutte le attività formative e tutti gli eventi;*
- *resteranno chiuse tutte le sedi locali fino al 25 marzo 2020, contattateli solo telefonicamente o a mezzo mail (Cfr. link ADUBEF SEDI), con riserva di prolungare o ridurre la durata di chiusura al pubblico, sulla base delle raccomandazioni che il Governo dovesse ulteriormente comunicare;*
- *la Segreteria Nazionale resterà chiusa fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori comunicazioni, ma a disposizione del pubblico, esclusivamente, attraverso contatti email scrivendo ad info@adusbef.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;*
- *al fine di informare gli associati e fornire un servizio utile, la segreteria continuerà a mantenere aggiornato il proprio sito istituzionale www.adusbef.it delle misure segnalate dalle istituzioni e uffici del territorio.*

Chiediamo a tutti la massima collaborazione al fine di tutelare la salute di tutti noi.".

ADUSBEF fornisce ai consumatori alcune raccomandazioni in merito alle sanzioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'8 marzo 2020 e successivi

Per contrastare il diffondersi del **COVID-19** occorre evitare di uscire di casa senza giustificazioni ricollegabili a quelle previste dal DPCM (lavoro, necessità, salute): restano fermi i principi generali collegati allo stato di necessità, quale ad esempio quella di andare ad aiutare un soggetto debole (un anziano, un malato) in difficoltà.

Prima di uscire (anche per recarsi quotidianamente al lavoro o a comprare alimenti), occorre stampare e compilare in ogni sua parte il modulo del Ministero dell'Interno, che verrà verificato dalla Autorità; in realtà il modulo può essere sostituito, per coloro che non hanno una stampante a casa, da un semplice foglio di carta dove ciascuno deve scrivere riprodurre il contenuto grafico dello stesso modulo e quindi inserire con chiarezza il luogo di provenienza e quello di direzione oltre le cause dello spostamento (peraltro, secondo le informazioni allo stato circolanti, le stesse forze di polizia hanno la modulistica). Le cause dello spostamento vanno sempre ricondotte a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Sarebbe opportuno che i datori di lavoro dotassero chi è costretto a circolare di una apposita dichiarazione. Tra le situazioni di necessità –si rammenti- vi è l'acquisto di alimentari: non casualmente i DPCM 8-11 marzo consentono ai negozi di generi alimentari e alle farmacie di rimanere aperti.

Se fermati per il controllo, occorre in primo luogo fornire una solida e seria giustificazione dello spostamento. Bisogna essere precisi e sinceri: una falsa dichiarazione (che può essere agevolmente verificata, sia nell'immediatezza che successivamente) avrebbe conseguenze penalistiche molto gravi (art. 495 c.p., che

prevede pena da uno a sei anni di reclusione). Inoltre, non è giustificabile in alcun modo chi esca dalla propria abitazione se affetto da Covid-19 o comunque in quarantena; in tal caso si rischia ulteriore contestazione del delitto di diffusione colposa di epidemia (art. 452 cod. pen. che prevede sanzioni molto gravi).
Torniamo all'ipotesi che si sta più frequentemente verificando in questo periodo: se la giustificazione non fosse considerata adeguata dalla Polizia Giudiziaria (ma, si rammenti, anche da Vigili del Fuoco e Forze Armate, autorizzati alle verifiche, come previsto dal DPCM 8 marzo), gli operanti inoltreranno denuncia per violazione dell'art. 650 cod. pen.; in tal caso vi consegneranno un verbale di identificazione: non si tratta di un verbale che commina una sanzione amministrativa (analoga alle infrazioni comuni del codice della strada) ma di un atto previsto dal codice di procedura penale: l'art. 650 cod. pen. prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda di Euro 206, e una eventuale condanna, anche alla sola pena pecuniaria, risulterà nel casellario giudiziale (la cosiddetta fedina penale) e può quindi avere conseguenze sia sul piano sociale che in ambito lavorativo.
Allorché gli operatori (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o Esercito) redigeranno il verbale di identificazione vi chiederanno di nominare un difensore di fiducia e di eleggere domicilio (indicare dove si vuole che vengano notificati gli atti di quel procedimento penale).
Se non si indica un difensore di fiducia, verrà nominato un difensore d'ufficio: si consiglia di non effettuare l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio o di fiducia ma di farsi notificare gli atti presso la propria residenza oppure presso l'abituale dimora.
Non è previsto che sia possibile pagare immediatamente l'ammenda: al contrario, occorre rivolgersi al più presto al proprio avvocato (d'ufficio o di fiducia) e consegnargli quel verbale: si apriranno le indagini preliminari e, in tale sede, il pubblico ministero potrà rivalutare le circostanze addotte durante il controllo subito.
Se il Pubblico Ministero riterrà ingiustificata la denuncia da parte degli accertatori richiederà l'archiviazione; se invece condividerà le ragioni della denuncia potrà emettere Decreto di Citazione a giudizio davanti al Tribunale oppure–più probabilmente- chiedere che venga emanato un Decreto Penale di Condanna, che appare come una sanzione pecuniaria, ma è comunque una condanna penalistica.
Sia in caso di citazione a giudizio, sia in caso di notifica di un decreto penale, la soluzione preferibile (ferma la libertà di affrontare il processo penale facendo valere i propri argomenti) è a nostro parere l'oblazione, strumento previsto dal codice penale (art. 162 bis) che comporta, previo pagamento di metà del massimo dell'ammenda, l'estinzione del reato, evitando l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
I Delegati Adusbef restano al fianco dei consumatori che si trovino in questa situazione.
Avv.ti Stefano VITTORINI e Giovanni PIAZZA (Delegati Milano)

Nascita di un figlio indesiderato a causa della errata prescrizione di farmaco anticoncezionale da parte del medico di base: il diritto al risarcimento del danno in capo ai genitori

La vicenda: una signora (convivente more uxorio con un compagno disoccupato e affetto da una grave patologia) si rivolgeva al proprio medico di base affinché questi gli prescrivesse un farmaco anticoncezionale, spiegando al medico di

non potermi permettere un'altra maternità, sia a causa della precaria situazione economica famigliare, sia perché entrambi i conviventi avevano altri figli da mantenere nati da precedenti unioni.
Il medico prescriveva dunque all'attrice il farmaco **Estraderm TTS50** cerotto, quale contraccettivo transdermico che quest'ultima utilizzava regolarmente, salvo poi rimanere incinta.
Rivoltasi alla ASL di appartenenza, l'attrice veniva informata della assoluta inettitudine di quel cerotto a fungere da contraccettivo, trattandosi – al contrario – di farmaco utilizzato per la terapia ormonale delle donne in menopausa.
Per ragioni ideologiche, la coppia decideva di portare a termine la gravidanza.
L'attrice dava quindi alla luce un bimbo sano, ma unitamente al compagno promuoveva un giudizio risarcitorio avanti il Tribunale di Milano nei confronti de medico di base, il quale difendeva il proprio operato e chiamava comunque in manleva la propria compagnia di assicurazioni.

I giudizi avanti il Tribunale di Milano e alla Corte di Appello di Milano

Il Tribunale di Milano prima (con sentenza n. 3477 del 10.3.2014) e la Corte di Appello di Milano (con sentenza n. 1204 del 29.3.2016) poi accoglievano la domanda dei genitori rilevando,
- l'inadempimento del medico di base, essendo stato accertato nel corso del giudizio, non soltanto l'inidoneità del farmaco prescritto a fungere da anticoncezionale, ma, soprattutto, attraverso testimonianze, che l'attrice era determinata a non volere ulteriori gravidanze;
- il nesso di causalità fra l'errore commesso dal medico (errata prescrizione) e la gravidanza indesiderata;
- il diritto dei genitori ad essere risarciti del danno patito.

In relazione al diritto dei genitori ad ottenere un risarcimento del danno, i giudici di merito hanno accolto soltanto parzialmente le domande dei genitori.
I genitori avevano, infatti, chiesto sia il ristoro del danno c.d. patrimoniale (quantificato in Euro 138.000,00) a titolo di spese di mantenimento del figlio (vitto, alloggio, educazione ed istruzione) sino alla sua indipendenza economica (stimata nell'età di 23 anni), sia di quello c.d. non patrimoniale (stimandolo in Euro 60.000,00), sull'assunto che la nascita indesiderata di un figlio determini un mutamento radicale del loro stile di vita, delle loro giornate, dei loro impegni.

Il *decisum* dei giudici di merito

Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono la domanda dei genitori avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo tale voce di danno non provata, atteso che i genitori si sarebbero limitati ad affermazioni generiche in punto di stravolgimento della loro vita quotidiana a causa della nascita indesiderata di un ulteriore figlio, evidenziando, a conforto della loro tesi, che comunque il figlio (ancorché indesiderato) fosse nato sano.
I giudici di merito accolgono, invece, sia pure parzialmente, la domanda dei genitori avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito, condannando dunque il medico a corrispondere ai genitori la somma complessiva di Euro 96.000,00, in via equitativa (soggetta comunque a rivalutazione monetaria), pari ad Euro 400,00 mensili, moltiplicati per 12 mesi e per 20 anni, escludendo che il figlio frequenti l'università, date le attività svolte dai genitori ed il livello complessivo della famiglia.
Entrambe le sentenze di primo e di secondo grado meritano di essere segnalate, oltre che per la peculiarità del tema esaminato (l'errata prescrizione di un farmaco anticoncezionale da parte del medico di base e il diritto al risarcimento del danno in capo ai genitori per la successiva nascita del figlio, ancorché

sano), per aver rigettato la domanda di manleva formulata dal medico di base nei confronti della propria compagnia assicuratrice, sull'assunto che la formulazione letterale dell'oggetto dell'assicurazione operasse solo in caso di "danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose" che, nella fattispecie, non si sarebbero verificati, non potendo certo ritenere che la gravidanza (pur indesiderata) costituisca una lesione personale [che il nostro ordinamento giuridico identifica con una malattia del corpo o della mente (art. 582 c.p.).

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4748 del 19 febbraio 2019

Il medico di base è stato quindi costretto ad affrontare un terzo giudizio (quello avanti la Cassazione) deducendo l'erroneità del ragionamento svolto dai due giudici di merito, per essersi gli stessi "appiattiti" su una interpretazione della polizza che privilegiasse il mero tenore letterale e non anche facendo applicazione dei canoni dell'ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. (privilegiando l'interpretazione secondo la comune volontà delle parti e, soprattutto, l'interpretazione secondo buona fede).

La Suprema Corte accoglie il ricorso del medico di base, sottolineando che:

(a) le norme dettate dal codice civile in tema di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss.) costituiscono un'operazione di diritto che il giudice di merito deve seguire in ogni caso, a prescindere dalle prospettazioni delle parti;

(b) le sentenze di merito fossero errate, dal momento che, proprio facendo leva sulla norma che impone al giudice di indagare quale fosse la comune intenzione delle parti al momento della sottoscrizione del contratto, ha affermato che la polizza rc medica sottoscritta comprendesse tutti gli errori (tranne quelli espressamente esclusi) che il medico ricorrente avrebbe potuto commettere nella sua attività professionale nei confronti di terzi che ne venissero danneggiati: il che – prosegue la Suprema Corte – per tale tipo di polizze (quelle di rc medica) appare del tutto normale, visto anche che l'attività professionale del medico di base include quella di effettuare prescrizioni di farmaci.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano con rinvio alla medesima Corte, sia pure in diversa composizione, affinché faccia corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.) come illustrato nella sentenza.

Attendiamo quindi la nuova sentenza della Corte di Appello di Milano che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe accogliere la domanda di manleva del medico di base nei confronti della compagnia di assicurazione.

Avv. Elisabetta Cristiani (Delegata Milano)

Scoraggiato l'uso del contante, motivato dalla lotta all'evasione.

Qualcuno è in grado di valutare la minore evasione fiscale a seguito delle iniziative

del governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013) sui pagamenti in contanti vietati oltre i 1000 euro? Anche allora il tutto fu giustificato dalla lotta all'evasione. Monti mise in croce milioni di italiani, specie pensionati, che non avevano assolutamente bisogno di un conto corrente.
Risultato dell'azione di contrasto di Monti circa l'uso dei contanti:
(1) stessi livelli di evasione;
(2) recupero, come clienti delle banche, di tre o quattro milioni di italiani ancora non "bancati".
Oggi, col governo BisConte, stessa giustificazione, nuovi strumenti, con grande probabilità stessi risultati in termini di sconfitta dell'evasione fiscale e unico successo quello dell' aumento della clientela bancaria e dei bilanci di istituti di credito e finanziarie. Arricchiti sia per la diminuzione dei costi di gestione del contante (stockaggio nei caveaux, rifornimento degli sportelli, degli ATM, sicurezza ecc.) e, soprattutto, per le commissioni percepite per l'uso che verrà fatto degli strumenti di pagamento alternativi messi a disposizione della clientela.
Nessuno vuole eliminare i pagamenti con sistemi tracciabili, con carte di pagamento, con bonifici. Non è una questione di luddismo di ritorno. D'altra parte già oggi è vigente l'obbligo per esercenti, artigiani, professionisti ecc. di adottare un terminale POS. Solo, manca la sanzione. Notoria furbizia politica cogliona.
Si esige semplicemente che non mi sia vietato l'uso dei contanti per i pagamenti. Come, del resto, da legge: le mie obbligazioni finanziarie vengono onorate con valuta a corso legale fino a 3.000 euro. Vogliamo abbassare il limite a 100 euro? Facciamolo!
Ma nessuno mi impedisca l'uso dei contanti, secondo legge.
Uno dei problemi è quello della profilatura del cittadino che usa sistemi di pagamento diversi dal contante. La lotta all'evasione non c'entra: se portata a termine, l'iniziativa del BisConte sarebbe la più grande operazione a favore delle banche che sia mai stata impostata. Ogni movimento passerebbe attraverso la (costosa) contabilità bancaria. Di ogni correntista verrebbe conosciuta e profilata fino all'ultima rughetta finanziaria. I cittadini, da quando escono di casa la mattina, avrebbero alle calcagna un computer bancario che registra ogni sua mossetta finanziaria.
Ma per chi non vuole essere profilato dal sistema bancario italiano esistono vari modi per realizzare il suo scopo. Il più semplice è quello di diventare titolari di carte di credito prepagate non radicate in Italia, quindi con Iban estero. In questo caso, se ritenete di poter stare più tranquilli, sarete profilati dalla banca estera.
Una delle più attive promozioni di carte di questo tipo è quella effettuata da N26, banca con sede a Francoforte (se non ricordo male). Il suo Iban è quindi tedesco. Versamenti, pagamenti, prelevamenti sono tutti illimitati. Trattandosi di un conto radicato in Germania, oltre un certo saldo (5.000 euro? Informarsi) dovrà essere dichiarato in una specifica sezione della dichiarazione dei redditi.
Quindi, siccome avete pagato tutte le tasse dovute sui vs. redditi in Italia, potete caricare la carta N26 dell'importo che volete. E il suo utilizzo è del tutto legittimo. Basta dichiararne la titolarità.
Come N26 esistono decine di carte estere, tutte di uso legittimo, pubblicizzate ed utilizzabili in Italia.
Non so se, per omaggiare le banche, riusciranno ad imporre l'obbligatorietà anche del pagamento di un caffè con la moneta elettronica. Non so se riusciranno a metterci alle calcagna, per tutta la giornata, quel computer bancario di cui si parlava. Se dovessero riuscirci, vi informo che esistono dei sistemi elettronici - quindi in linea con i nuovi eventuali obblighi - che non possono essere monitorati da banche e finanziarie nostrane.

Uno dei vari strumenti a disposizione è costituito da una app geniale, Satispay, realizzata da tre ragazzi di Cuneo. Lo strumento necessario è il solo smartphone. Potete scoprirne le caratteristiche su satispay.com.
Il sistema di pagamento usato, semplicissimo, non utilizza la tecnologia NFC, scavalca gli istituti bancari e mette in collegamento diretto gli iban dei due interessati. Si tratta di decidere, all'atto dell'accensione, il massimo plafond di saldo. Quando durante la settimana si spende, il plafond diminuisce e verrà ricostituito dal sistema la domenica sera, attingendo direttamente dal conto di regolamento del titolare (è suggerito l'utilizzo, non di un conto corrente di regolamento, ma di una prepagata con iban). Conto o carta verranno addebitati la domenica sera, della somma degli importi spesi nel corso della settimana. Trattandosi di un addebito complessivo, la banca non è in grado di conoscere la specifica delle voci di spesa. La camera di compensazione (chiamiamola così) che addebita un Iban e accredita l'altro, era costituita da una finanziaria londinese, ma credo che con la Brexit accederanno ad una società lussemburghese. Sarà solo questa a conoscere i riferimenti delle nostre spese. Costo zero per chi spende; commissioni ridottissime - rispetto alle attuali commissioni bancarie - per il negoziante o per chi riceve. Tra le varie caratteristiche, Satispay permette il trasferimento di denaro tra privati, la ricarica di carte telefoniche, il pagamento di bollettini, i pagamenti alla Pubblica amministrazione ecc.
Parlai bene di questa app circa due anni fa, quasi all'inizio dell'avventura dei ragazzi di Cuneo. Oggi gli esercizi che accettano il pagamento tramite Satispay sono cresciuti a dismisura, proprio per la convenienza, la semplicità, la rapidità e la sicurezza del sistema. Sul sito è possibile verificare la presenza dei negozi attivi ecc.

Dott. Mauro Novelli (Economista Adusbef)

Gentili Presidenti, Segretari Nazionali e Responsabili Energia,

Con la presente comunicazione Eni Gas e Luce SpA (**EGL**) intende fornire alle Associazioni dei Consumatori un'informativa dettagliata in merito alla campagna di comunicazione in corso, destinata ai propri clienti e relativa a quanto segue.

EGL ha, recentemente, ricevuto dai propri clienti un numero significativo di segnalazioni in merito a telefonate provenienti da soggetti che si presentano inizialmente come operatori di EGL, ma che nel prosieguo della telefonata, propongono offerte di altri fornitori di gas ed elettricità, affermando (del tutto falsamente) che l'offerta di EGL dello specifico cliente non sarebbe vantaggiosa e/o che sarebbe prossima alla scadenza e destinata a essere sostituita con altra offerta peggiorativa.

EGL ha potuto acquisire una diretta esperienza di queste situazioni, in quanto alcune di queste telefonate sono pervenute a dipendenti della medesima.

Per tutelare i propri clienti da queste pratiche ingannevoli la Società ha ritenuto di inviare agli stessi una comunicazione per metterli in guardia sul fenomeno in essere e, soprattutto, per comunicare loro l'attivazione di un numero verde dedicato (**800.689.829**), ove opera personale appositamente formato per gestire questa tematica. In particolare, contattando il numero verde il cliente che ha ricevuto una telefonata sospetta potrà:

- verificare se il numero telefonico da cui ha ricevuto la telefonata sia un numero ufficialmente autorizzato a svolgere attività di teleselling per conto di EGL;
- verificare se il numero telefonico su cui è pervenuta la chiamata sia inserito in una campagna di marketing di EGL e, se lo ritiene, chiedere di essere ricontattato o all'opposto chiedere di non essere più contattato;
- infine, qualora il cliente le abbia acquisite, fornire informazioni utili (numero di telefono da cui si è originata la telefonata verso il cliente, modalità di "ingaggio" del cliente, qualità e quantità delle informazioni relative al cliente chiamato di cui il soggetto chiamante è a conoscenza) a individuare i responsabili di queste telefonate illecite.

Restiamo a vostra disposizione e inviamo cordiali saluti.

Marisa Argirò

La banca supera i limiti di finanziabilità in un mutuo

fondiario: il Tribunale di Lucca impedisce il pignoramento sospendendo il titolo esecutivo

La storia dell' associato ADUSBEF nasce nella fase preliminare della stipula del contratto di mutuo fondiario, ovvero al momento della perizia di stima da parte dell' istituto di credito che valuta l' immobile ai fini della trascrizione ipotecaria e della somma da erogare a mutuo.
Il mutuo fondiario deve avere un importo tale da non superare un limite (che vedremo) stabilito dalla legge rispetto al valore dell' immobile.
La qualifica di un mutuo come fondiario comporta infatti una serie di benefici per l' istituto di credito tra i quali: a) consolidamento dell' ipoteca in 10 giorni b) possibilità di derogare all' art. 51 Legge Fallimentare, ovvero esperire l' azione esecutiva individuale anche in presenza di fallimento.
I vantaggi però si hanno solo se si rispettano i requisiti richiesti dalla legge ovvero: 1) finanziamento a medio lungo termine 2) ipoteca di primo grado 3) limite di finanzi abilità.
Inspiegabilmente la giurisprudenza in una fase iniziale di introduzione della norma riteneva il requisito di cui al punto 3 una mera irregolarità formale.
In pratica se si contraeva un mutuo a 3 mesi o non si acquisiva ipoteca di primo grado non si era stipulato un mutuo fondiario ma se si sforava solo il limite di finanziabilità si.
Questa interpretazione della norma cessa con la Corte di Cassazione sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017, che dopo svariati anni afferma che il requisito del limite di finanziabilità costituisce anch' esso limite invalicabile della qualificazione giuridica del mutuo come fondiario.
Pertanto è nullo il mutuo che supera il limite di finanziabilità.
Tale interpretazione è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1193/2020.
Entrambi i provvedimenti sopra richiamati (figli dell' ex. Giudice Lucchese Dott. Terrusi) si basano sul combinato disposto dell'art. 38 comma 2 T.U.B. e dell'art. 1 delibera CICR del 22 aprile 1995, ovvero sul fatto che l' importo del mutuo fondiario non può superare l' "*80 per cento del valore dei beni ipotecati*", salvo la presenza di particolari ed ulteriori garanzie.
Proprio in tema delle "ulteriori" garanzie e sul limite anche in presenza di queste, si colloca l'ordinanza del Tribunale di Lucca del 28.2.2020.
Infatti indipendentemente dalla tipologia e dall' ammontare delle garanzie il mutuo fondiario non può comunque superare come importo il valore dell' immobile.
L' ordinanza introduce quindi un limite ultimo oltre il quale in ogni caso non si può andare, pena la nullità dell'atto.
Si è quindi recepito il comunicato Banca d' Italia (GU Serie Generale n.76 del 02-04-2005), il quale prevede che anche in presenza di garanzie integrative il mutuo fondiario non può superare il 100% del valore dell' immobile.
L'associato ADUSBEF si è visto notificare l'atto di precetto quale atto preordinato all' esecuzione immobiliare.
A mezzo di un tecnico di fiducia ha quindi provveduto a reperire le tabelle OMI visibili sul sito dell' Agenzia Delle Entrate ed ha verificato il reale valore dell' immobile, al momento della tipula del contratto bancario.
Ha quindi eccepito la nullità dell'atto di mutuo fondiario e della relativa trascrizione ipotecaria.
L'istituto di credito nulla ha potuto eccepire dinanzi ai valori utilizzati dallo stato (ed inseriti in perizia di stima) per la tassazione delle compravendite.
Capita spesso infatti che in epoche non sospette gli istituti di credito abbiano valutato in eccesso gli immobili sui quali hanno poi trascritto ipoteca.
Nel caso di specie il valore di perizia dovrebbe essere stato di svariate migliaia di Euro superiore a quello reale.

Si utilizza il condizionale perché a seguito di completa ed oggettiva perizia estimativa depositata dall' associato ADUSBEF, nulla è stato esibito dal resistente istituto di credito.
Il Tribunale di Lucca con ordinanza del 28.2.2020 ha quindi sospeso il titolo.

Avv. Mirko Fabrizio Delegato ADUSBEF Viareggio

"LA NUOVA RC AUTO FAMILIARE E L'INTRODUZIONE DEL MALUS INDIVIDUALE"

Dal 16 febbraio 2020 è entrato in vigore, il bonus sull'assicurazione introdotto dal Decreto Fiscale con il fine di ridurre i costi delle polizze per auto e moto.
L'entrata in vigore della RC Auto familiare è stata preceduta da un'aspra discussione, riguardo i suoi reali vantaggi, infatti da più parti si è sostenuto, che la manovra tenderebbe ad avvantaggiare le famiglie (benestanti), con più veicoli, con una probabile penalizzazione delle famiglie meno abbienti a causa dell'aumento dei prezzi, che le compagnie di assicurazione saranno costrette ad applicare.
In ogni caso il provvedimento merita di essere illustrato: la nuova RC familiare, consentirà di applicare la classe di merito più conveniente, tra quelle applicate per i veicoli di proprietà dello stesso nucleo familiare.
La RC auto familiare si applicherà in sede di stipula o rinnovo del contratto, sia per le auto che per le moto od altri veicoli (furgoni).
Il Decreto Milleproroghe, dopo aver già prorogato a febbraio la data di avvio della RCA familiare, introduce una novità importante: il *supermalus*, che costituisce una penalizzazione per chi provocherà incidenti.
La RC auto familiare era già esistente nel nostro ordinamento, introdotta dalla c.d. *Legge Bersani*, ovvero la legge numero 248 del 4 agosto 2006.
Con la *Nuova Rc familiare*, i componenti di una famiglia potranno beneficiare del riconoscimento della classe di merito migliore, attribuita ad i veicoli posseduti dal nucleo familiare, a prescindere dalla tipologia di mezzo da assicurare. Il *bonus* familiare si applicherà quindi sulla RC di auto, moto o furgoni
La RC auto familiare a partire dal 16 febbraio si applica sia in caso di rinnovo che di stipula di un nuovo contratto di assicurazione e potenzia il meccanismo introdotto dalla *Legge Bersani* (che era prevista solo nel caso di nuova stipula e non in caso di rinnovo)
Nel caso di rinnovo di un contratto d'assicurazione in scadenza, è tuttavia previsto che a beneficiare del bonus RC auto siano esclusivamente gli automobilisti virtuosi, che non hanno cioè causato sinistri negli ultimi 5 anni.
Come già detto la Legge Bersani prevedeva già la RC auto familiare ma con alcune importanti restrizioni
Infatti al momento della stipula della prima assicurazione, si viene inseriti automaticamente nella classe media 14. Secondo la legge Bersani del 2007, il neo-assicurato ha la facoltà di entrare nella classe di merito di un altro veicolo appartenente allo stesso guidatore o a un familiare.
Questa possibilità di *"scalare"* le classi di merito delle assicurazioni *bonus malus* è però soggetta a delle importanti restrizioni.

Non si può usufruire della legge Bersani nel caso in cui i due veicoli non siano dello stesso tipo (quindi non auto-moto), né vi si può accedere se il veicolo da assicurare è stato già assicurato a nome del cliente o di un familiare.
Queste erano le regole previste fino al 15 febbraio.
A partire dal 16 febbraio 2020, il *bonus RC auto familiare* consente invece di usufruire, della classe di merito migliore tra quelle del nucleo familiare, anche per veicoli diversi, così come in caso di rinnovo dell'assicurazione di un'automobile o di una moto già posseduta dal componente del nucleo familiare.
Per poter beneficiare della classe di merito, e beneficiare del premio RC auto più basso, sarà tuttavia fondamentale rispettare il vincolo della convivenza.
Con la conversione in legge del *c.d. Decreto Milleproroghe*.
Il testo del provvedimento, attualmente all'esame della Camera, introduce un *supermalus* per i conducenti di veicoli che provocheranno incidenti.
Nel caso di sinistri in cui è responsabile - in via esclusiva o principale - un conducente collocato nella classe di merito più favorevole, qualora abbia comportato il pagamento di un indennizzo da parte dell'assicurazione superiore a 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, potranno assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità.
I beneficiari della *RC auto familiare* potranno quindi essere penalizzati con l'attribuzione fino a 5 classi di merito superiori, con importanti conseguenze sul costo dell'assicurazione del veicolo.
Accanto al bonus spunta quindi un *malus* che, tuttavia, si applicherà soltanto ai contratti stipulati o rinnovati dopo la conversione in legge del Decreto Milleproroghe.

In attesa del sì di Camera e Senato, invece, le polizze RCA saranno stipulate senza la clausola sui sinistri.

Avv. Massimo Campanella
(Componente del Direttivo Nazionale Adusbef)

24 RUBRICHE

CORRIERE DI CHIERI

IL COMMENTO

Toro e oroscopi di Stato

GENTE 22 Feb 2020
Risponde avvocato Adusbef
VINCENZO LAUDADIO

A CHI CONVIENE DI PIÙ LA NUOVA ASSICURAZIONE AUTO PER FAMIGLIE?

Dal 16 febbraio è in vigore il provvedimento che permette di attribuire la classe di merito più favorevole a tutto il nucleo familiare. Ma quanto si risparmia?
La novità è che con la Rc Auto familiare la classe di merito più bassa presente in un nucleo familiare può essere applicata a tutti i veicoli di quel nucleo, siano essi auto o moto. Esisteva già dal 2007 la norma Bersani che permetteva un'identica agevolazione, ma valeva solo per la stessa categoria di veicolo e con un periodo di osservazione sull'attestato di rischio di cinque anni. In teoria tutte le famiglie potranno usufruirne al momento del rinnovo, ma in special modo quelle in cui una persona assicura per la prima volta un veicolo, nuovo o usato. Chi avrà il risparmio maggiore? Le famiglie con figli non guidatori esperti o neo patentati, poiché finora i giovani fino a 26 anni per le auto e fino a 30 per i motoveicoli erano considerati fascia a rischio, con tariffe molto elevate visto che partivano tutti dalla classe di merito più bassa, e poi le famiglie con più veicoli all'interno del nucleo. Nell'ipotesi di un capofamiglia che vanti una classe bassa, e la famiglia abbia più mezzi, si potrà risparmiare anche il 70-75 per cento sul totale, in alcuni casi limite intorno a 2 mila euro all'anno. Se invece il nucleo familiare è composto solo da marito e moglie il risparmio ci sarà comunque, ma più contenuto. Non può però godere dell'agevolazione chi negli ultimi cinque anni ha provocato un sinistro con colpa. È stato inoltre previsto un emendamento che introduce un "malus" in caso di incidente con danni superiori a 5 mila euro: occorrerà capire se il declassamento riguarderà solo l'auto coinvolta e se sarà di cinque classi di merito, contro le due attuali. Su questo ultimo aspetto potrebbero esserci cambiamenti.

I PREZZI EFFETTIVI PER LA R.C. AUTO NEL QUARTO TRIMESTRE 2019

Il Bollettino Statistico IPER relativo al quarto trimestre 2019 rileva che:

- Il prezzo medio della garanzia r.c. auto è di **404** euro, più basso di 11 euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Continua il trend discendente dei prezzi: **- 2,7%** su base annua.
- Le riduzioni di prezzo più elevate si registrano nelle province del Sud Italia: Caltanissetta (6,9%), Vibo Valentia (-5,5%), Enna, Agrigento e Taranto (-5,2 %), Reggio di Calabria (-5,1 %).
- A Napoli il premio medio è superiore a **600** euro ma il differenziale di premio (al netto delle imposte) rispetto ad Aosta si riduce a **226** euro (il differenziale era di 236 euro nel quarto trimestre 2018).
- Prezzi medi superiori a **500** euro si registrano, oltre a Napoli, in sole quattro province: Prato (590 euro), Caserta (518 euro), Massa-Carrara (506 euro) e Pistoia (502 euro). Il 50% degli assicurati paga meno di 360 euro.
- L'**84%** dei contraenti è assegnato alla classe Bonus-Malus (CU) 1. Gli assicurati più rischiosi (classi superiori alla 11) pagano in media più del doppio di quelli in classe 1 (**775** euro contro **373** euro).
- Per la classe 1 vi è una elevata differenza di prezzo in funzione dell'età degli assicurati: gli under 25, pur beneficiando della legge c.d. "Bersani", pagano un premio medio di **652** euro, gli over 60 pagano invece **357** euro.
- Gli under 25 in classe 14 pagano un premio medio di **1.173** euro.
- Continua a crescere il ricorso alla scatola nera che raggiunge un tasso di penetrazione del **23,3%** su base nazionale.

UN MESE di EVENTI

15 febbraio 2020 – LAMEZIA TERME– Centro regionale di Neurogenetica, conferenza stampa ***"Riduzione dell'attività di ricerca".***

A destra: *Avv. Lucia Cittadino* (delegata Lamezia Terme)

20 febbraio 2020 – MAGLIE–
Esposto ADUSBEF tutela ambiente

MAGLIE

Non solo cattivi odori: i miasmi hanno anche aromi esotici

L'avvocato Ruberti ha preparato l'esposto presentato in Procura nei giorni scorsi dal comitato "Aria Pulita" sulla base della nuova normativa in materia di inquinamento odorigeno

È di un gruppo di sette cittadini maglesi l'iniziativa che ha portato ad una raccolta firma e alla contemporanea elaborazione di un esposto presentato in procura lo scorso 20 gennaio. Il gruppo si è riunito in un comitato spontaneo denominato "Aria Pulita" e ha chiesto predisposizione dell'esposto all'avvocato **Salvatore Ruberti**, dell'Ufficio legale di Adusbef. "Dopo la loro richiesta di collaborazione ho sentito la responsabilità civile di sostenere la loro causa e ho così accettato di scrivere gratuitamente l'esposto".
Nel documento presentato in Procura vengono descritti e analizzati gli episodi in cui sono stati avvertiti i miasmi a partire da luglio 2019, facendo però riferimento anche a casi più particolari come i malori subiti da alcuni bambini nel 2014 proprio a causa del fenomeno. "L'esposto - continua Ruberti - pone l'accento sull'inquinamento odorigeno, fenomeno ufficialmente riconosciuto e inserito solo nel 2018 nel codice ambiente nell'articolo 272 bis, rubricato come 'emissioni odorigene'".
L'originalità di questo documento sta nel fatto che si fa riferimento ad odori inquinanti, ma che non abbiano necessariamente un impatto sgradevole: "Ho voluto prendere in considerazione tutte le emissioni, anche quelle che non destano preoccupazioni per il loro odore piacevole, come pinene o eucalitto, ma che invece possono rilevare dannosi per la salute". Pare infatti che siano diversi gli episodi in cui alcuni cittadini di Maglie abbiano avvertito a macchia di leopardo odori diversi, da quello delle rose alla plastica bruciata, senza che ne fosse individuata l'origine. Tra gli elementi a disposizione della magistratura anche una tabella con i descrittori di qualità associati ad alcune delle sostanze odorigene più comuni, tra gli strumenti a disposizione degli enti di tutela. L'avvocato Ruberti ha poi legato la presenza di miasmi a tre tattipecie: attività industriali, combustione di scarti di lavorazione agricola e abbandono di cifum pericolosi e maleodoranti. L'esposto poggia sopratutto su due elementi legislativi, l'art. 674 del codice penale e la legge regionale 32/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene", che stabilisce le competenze nel campo di Regione e Arpa.
Inserite nel documento anche i valori anomali di pm 2,5 registrati dalle centraline private utilizzate dai membri del comitato, un altro elemento con il quale "si chiede di attivare tutti i controlli necessari per evitare situazioni di pericolo, diffidare il protrarsi di procedimenti minati responsabili di questo inquinamento e di far intervenire l'Arpa ogni qualvolta si presentino episodi simili".

22 febbraio 2020 – RAGUSA – incontro dell'On.le Alessio Mattia Villarosa, Sottosegretario MEF, con gli azionisti/obbligazionisti B.P.Ragusa.

L'On.le Alessio VILLAROSA con l' Avv. Elisabetta FRENI (delegata Catania e Ragusa)

28 febbraio 2020 – PALERMO – 3° convegno su
28/02/2020 - Palermo –
Bistrò del Teatro Massimo, Piazza Verdi n. 29 – ore 10,30 – 13,00 ed ore 14,00 – 18,00

La locandina del Convegno di Palermo

Programma
Ore 09:30 - Apertura Lavori

Saluta **Antonio Tanza**, Presidente ADUSBEF
Introduce **Fabio Massimo Blasi**, Dottore Commercialista, Revisore Contabile Segretario Tesoriere Nazionale ADUSBEF
Modera **Alfonso Scarano**, Presidente AssoTAG

Intervengono
Francesco Quarta, Avvocato, Docente di Diritto Privato Università di Bologna, già componente dell'ABF, Arbitro Bancario Finanziario, *"I rimedi della PSD2 contro le frodi su conti di pagamento on-line: il c.d. Sim Swap"*
Angela Blando, Avvocato, Adusbef Sicilia Componente direttivo nazionale delegata Palermo-Gangi, *"Utilizzo fraudolento carta di credito a seguito di aggressione con metodo d'intrusione caratterizzato dall' inserzione nell' ambiente informatico originale"*
Francesco Zorzi, Esperto Sicurezza Informatica, *"Casi di truffe informatiche"*
Vincenzo Di Piazza, Commissario Capo Polizia Postale di Palermo, **"I reati informatici connessi al commercio elettronico"**
Francesco Lo Cicero, Commissario Capo Tecnico Polizia Postale di Palermo, *"Elementi di sicurezza informatica"*
Massimo Campanella, Avvocato, componente direttivo nazionale Adusbef – delegato Roma, *"Transazioni commerciali e frodi informatiche, Phishing e trading on-line"*

Ore 13.30 – Conclusioni

In collaborazione con:
ASSOTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria
Ordine degli Avvocati di Palermo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Teatro Massimo – Piazza Verdi - Palermo

Uno scorcio del Bistrò del Teatro Massimo

Alcuni delegati, relatori ed organizzatori evento

da sinistra: l'Ing. Alfonso Scarano, l'Avv. Angela Blando e l'Avv. Massimo Campanella

da sinistra: gli Avv. Massimo Campanella, Alberto Foggia ed Angela Blando con in mano il primo volume di ADUSBEF GIURIDICA

Nell'ambito del progetto ***"e-RA digitale"*** tra le attività da realizzare sono previsti 85 incontri negli istituti superiori di I° e II° grado.

"e-RA digitale" a SECLI' con Avvocati Adusbef Galatina (LE)

…POI IL CORONAVIRUS ha fermato tutto...

Cari lettori ed associati, forza!
A fine Aprile il picco e poi si va al miglioramento, sperando di poter dimenticare ogni tristezza nel mare di Gallipoli o tra le vette di Cortina … o dove vi porta il cuore!

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

PERSONE FISICHE 2019 – Agenzia Entrate – Periodo d'imposta 2018

730 – Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets

Socio ordinario (validità biennale)	**- 25 euro (12,50 euro per anno)**
Socio ordinario (validità annuale)	**- 12,50 euro**
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	**- 5 euro (2,50 euro per anno)**
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	**- 2,5 euro**
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	**- 100 euro e oltre**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2019: importo: **€ 7.896,92** Erogato da: MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono originale anno 2017-2018; importo: **€ 3.392,06** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori- Terra dei fuochi; importo: **€ 600,00** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Caccia al tesoro; importo: **€ 71.162,06** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono Originale; importo: **€ 17.210,00** Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio – Map 7; importo: **€ 65.164,91** Erogato da: Mise per il tramite di Federconsumatori Nazionale – progetto Er@ Digitale; Importo: **€ 13.012,59** Erogato da: Cinque per Mille - Oggetto: erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016; Importo: **€ 36.533,65** Erogato da: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria ANNO RIF. CONTR. 2018.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*